Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 29 luglio 1926** — **Numero 174**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1576.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. **1259.**

Norme per il pareggiamento delle scuole italiane all'estero e per la sistemazione degli insegnanti delle scuole medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 agosto 1863, n. 1447, relativo agli istituti italiani di istruzione e di educazione esistenti all'estero;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, relativa alle scuole italiane all'estero;

Veduto il Nostro decreto 6 giugno 1925, n. 1084, col quale è stato approvato il regolamento per gli istituti privati e pareggiati del Regno;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole italiane all'estero, elementari e medie, mantenute da Enti od Associazioni, potranno dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione, seguendo per quanto sarà possibile le norme prescritte per il pareggiamento degli istituti medi del Regno, essere dichiarate pareggiate alle corrispondenti Regie scuole italiane all'estero, od alle pubbliche scuole del Regno, agli effetti dei titoli di studio che esse rilasceranno, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano un ordinamento il più possibilmente conforme a quello delle medesime Regie scuole italiane all'estero o a quelle delle pubbliche scuole del Regno in armonia con le leggi e le esigenze locali;

b) svolgano un programma sostanzialmente identico;

c) abbiano normalmente insegnanti forniti di legale abilitazione la cui nomina sia stata approvata dall'autorità consolare;

d) vi si svolgano gli esami con le medesime norme e con Commissioni formate analogamente a quelle delle Regie scuole italiane all'estero o a quelle delle pubbliche scuole del Regno;

e) offrano garanzia di stabilità, specialmente nel riguardo finanziario;

f) rispondano in tutto al decoro nazionale e diano risultati utili e lodevoli.

Tale disposizione è valevole anche per quelle scuole che abbiano il solo corso inferiore.

Agli effetti di tale concessione sarà considerato titolo speciale di merito il riconoscimento ufficiale delle validità dei titoli di studio che esse rilasciano per l'ammissione alle scuole di grado superiore dello Stato ove esse hanno sede.

Il pareggiamento sarà revocato quando venga meno una qualsiasi delle condizioni indicate nel primo comma, ed in genere quando il Ministro per gli affari esteri, in base al risultato di ispezioni e a tutti gli altri elementi di giudizio in suo possesso, ne ravvisi l'opportunità.

Art. 2.

Gli insegnanti di nazionalità italiana che prestino servizio di ruolo nelle dette scuole pareggiate saranno inscritti, alle condizioni stabilite dai rispettivi istituti di previdenza, al Monte pensioni per i maestri elementari, se insegnanti di scuole primarie, e alla Cassa di previdenza per gli impiegati dipendenti dagli Enti locali, se insegnanti di scuole secondarie.

I contributi per pensione posti a carico degli insegnanti e degli Enti od Associazioni che mantengono le scuole, saranno accertati e versati a ciascuno dei due Istituti di previdenza predetti, mediante elenchi e ruolo separati a cura del Ministero degli affari esteri, col sistema in vigore per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero.

Art. 3.

Gli insegnanti di cui all'articolo precedente, che abbiano prestato lodevolmente servizio da almeno un quinquennio nelle scuole pareggiate di cui sopra, potranno, se forniti del titolo legale di abilitazione, e quando vi siano posti vacanti, far passaggio senza concorso rispettivamente nelle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi e nelle scuole medie governative del Regno, con valutazione, agli effetti dello stipendio, del servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate suddette.

Il definitivo passaggio in ruolo sarà subordinato all'esito favorevole dell'ispezione a cui essi saranno sottoposti entro il primo anno.

La pensione e l'indennità agli insegnanti passati a scuole medie governative, ai sensi del presente articolo, saranno liquidate e ripartite con le norme che disciplinano la Cassa di previdenza per gli impiegati dipendenti dagli Enti locali, per la quota a carico di detto istituto.

Art. 4.

Gli insegnanti di nazionalità italiana che col titolo legale di abilitazione e per un periodo non inferiore a un quinquennio:

a) abbiano prestato lodevole servizio quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le Regie scuole italiane all'estero:

b) oppure abbiano occupato lodevolmente una cattedra di lingua e letteratura italiana in istituti di Stati stranieri:

c) oppure, essendo stati assunti in servizio dal Ministero degli affari esteri con nomina provvisoria per l'insegnamento nelle scuole all'estero medie o elementari, siano stati messi a disposizione di Enti nazionali sussidiati dal Regio Governo per l'esercizio di funzione direttiva, di vigilanza e di organizzazione di scuole italiane all'estero e abbiano, sotto

il diretto controllo delle Regie rappresentanze, svolta l'opera loro in modo da rendersi particolarmente benemeriti della coltura nazionale;

potranno, quando vi siano posti vacanti, far passaggio senza concorso nelle scuole del Regno, di cui all'articolo precedente, con lo stipendio minimo del grado iniziale di maestro elementare e di insegnanti di scuole medie.

Anche per essi come per gli insegnanti di cui all'art. 3, il definitivo passaggio in ruolo sarà subordinato all'esito favorevole dell'ispezione a cui saranno sottoposti entro il primo anno.

Il servizio di cui sopra potrà essere riscattato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza, con le norme dell'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, salva applicazione, quando ne sia il caso, dell'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1920, n. 749.

Art. 5.

Le istituzioni scolastiche italiane all'estero sussidiate dal Regio Governo potranno essere, sulla scorta di ispezioni favorevoli e previo parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, autorizzate a rilasciare, in seguito ad esame reso davanti ad una Commissione presieduta dal Regio agente sulle materie dei corsi ivi appositamente istituiti e frequentati, speciali attestati di abilitazione all'insegnamento all'estero per il corso elementare.

Tali attestati saranno equipollenti esclusivamente agli effetti dell'art. 1 lettera c), e dell'art. 2 del presente decreto.

Agli effetti invece degli articoli 3 e 4 gl'insegnanti dovranno essere forniti del titolo richiesto in Italia.

Art. 6.

I contributi dello Stato per il pareggiamento delle scuole verranno stabiliti di anno in anno con la legge del bilancio.

Art. 7.

Il lodevole servizio prestato anteriormente al pareggiamento delle scuole degli insegnanti di cui all'art. 2 del presente decreto è riscattabile per intero agli effetti del trattamento di quiescenza, con le norme dell'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni.

La disposizione di cui al comma precedente cessa di aver vigore trascorso un quinquennio dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Al riscatto dei servizi di cui al presente decreto, provvederà la Corte dei conti.

Il servizio riscattabile sarà comprovato mediante dichiarazione da rilasciarsi al Ministero degli esteri, il quale giudicherà insindacabilmente circa la durata e la qualità del servizio medesimo.

I servizi riscattati agli effetti del reparto della pensione o dell'indennità liquidata dal Monte pensioni o dalla Cassa di previdenza, per gli insegnanti che cessino dal servizio con iscrizione a detti istituti, e per quelli di cui al comma 3° del precedente art. 3, saranno considerati come servizio di Stato.

Per la liquidazione si intenderà come percepito per tutto il periodo riconosciuto lo stipendio in base al quale fu operato il riscatto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 127. — COOP

Numero di pubblicazione 1577.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1260.

Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 14 novembre 1925 della Giunta provinciale amministrativa di Trento, apportante modifiche al testo del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame in quella Provincia, approvato col Nostro decreto 6 dicembre 1923;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Trento, deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 14 novembre 1925, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 6 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 128. — COOP

Numero di pubblicazione 1578.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1261.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 28 gennaio e 8 aprile 1926 della Giunta provinciale amministrativa di Alessandria concernenti l'adozione di un nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 8 dicembre 1904;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed i Regi decreti 23 ottobre 1922, n. 1388, e 18 novembre 1923, n. 2538;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Alessandria deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 28 gennaio ed 8 aprile 1926 in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 129 — COOP

Numero di pubblicazione **1579.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1264.**

Autorizzazione al comune di Barbarano a modificare la propria denominazione in quella di « Barbarano Vicentino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda in data 15 giugno 1926, con cui il podestà di Barbarano, in esecuzione della deliberazione commissariale del 17 febbraio 1926, chiede che la denominazione del Comune sia modificata in « Barbarano Vicentino »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Vicenza, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 8 aprile 1926;

Vista la lettera 9 giugno 1926, n. 337990, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) dichiara di confermare il proprio avviso favorevole alla chiesta modificazione di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Barbarano, in provincia di Vicenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Barbarano Vicentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 130. — COOP

Numero di pubblicazione **1580.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. **1267.**

Proroga dei poteri del Commissario presso l'Istituto autonomo delle case popolari in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto il R. decreto 20 giugno 1920, n. 995, che riconosce come Ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari in Palermo, e ne approva lo statuto organico;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1641, con il quale fu provveduto alla scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla nomina di un amministratore provvisorio nella persona del signor Stefano Boscogrande fu Giov. Battista, barone di Carcaci;

Visto il successivo R. decreto 11 aprile 1926, con il quale vennero prorogati, fino al 30 giugno 1926, i poteri dell'amministratore provvisorio;

Considerato che, entro il termine suddetto, il Commissario straordinario, non ha potuto espletare completamente il compito demandatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri conferiti con il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1641, al signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, quale amministratore straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari in Palermo, sono prorogati fino al 30 settembre 1926.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria l'Istituto corrisponderà al Commissario una indennità giornaliera che sarà fissata dal Prefetto di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 133. — COOP.

Numero di pubblicazione **1581.**

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. **1265.**

Istituzione in Brescia di una Regia scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale « Marino Ballini » di quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 23 settembre 1906, n. CCCLXXXIV, con il quale la Scuola media di studi applicati al commercio di Brescia fu regificata;

Visto il successivo decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 127, con il quale la Regia scuola media di studi applicati al commercio in Brescia fu classificata come Regio istituto commerciale ed assunse il nome di « Marino Ballini »;

Viste le deliberazioni in data 27 febbraio e 29 marzo 1926, con le quali la Provincia, il Comune e la Camera di commercio ed industria di Brescia si sono obbligate ad aumentare i propri contributi a favore del Regio istituto commerciale « Marino Ballini » in Brescia, rispettivamente di lire 5000, 5000 e 10,000 perchè ad esso sia annessa una Regia scuola commerciale;

Riconosciuta l'opportunità di istituire in Brescia una Regia scuola commerciale annettendola al locale Regio istituto commerciale « Marino Ballini » il cui bilancio integrato dall'apposito contributo di L. 20,000, assegnato dagli Enti locali, può far fronte alla relativa spesa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Brescia, annessa al Regio istituto commerciale « Marino Ballini » di quella città, una Regia scuola commerciale per il cui mantenimento la Provincia, il Comune e la Camera di commercio ed industria di Brescia, hanno aumentato complessivamente di L. 20,000 annue i contributi da essi dovuti al detto Regio istituto commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 131. — COOP

Numero di pubblicazione 1582.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1266.

Disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, recante provvedimenti per combattere le malattie delle piante ed il regolamento 12 marzo 1916, n. 723;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Prefetto, sentito il direttore del Regio osservatorio regionale per le malattie delle piante ed il medico provinciale, ha facoltà di dichiarare, con apposito decreto, infetto da formica argentina (Iridomyrmex humilis, Mayr) il territorio dei Comuni ove essa sia comparsa.

Art. 2.

Il sindaco o il podestà del Comune dichiarato infetto a norma del precedente articolo, con apposita ordinanza, prescriverà tutte le misure profilattiche che, ad avviso del direttore del Regio osservatorio d'accordo con il medico provinciale, saranno ritenute necessarie per la esecuzione della lotta contro la formica argentina.

Art. 3.

La spesa per la lotta contro la formica argentina è per metà a carico dello Stato.

L'altra metà è ripartita in parti uguali fra la Provincia ed i Comuni invasi. Lo Stato può anticipare la parte delle spese che è a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali, che saranno tenute a rimborsarla con le modalità e le garanzie di cui all'art. 7 della legge 26 giugno 1913, numero 888.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per danneggiamenti, distruzione di piante, semi ed altri prodotti vegetali, nonchè di oggetti di qualsiasi natura, a causa delle operazioni di lotta contro la formica argentina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 132. — COOP

Numero di pubblicazione 1583.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1269.

Passaggio di alcuni funzionari già appartenenti al ruolo telefonico a quello dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge n. 562 del 18 marzo 1926;

Visto l'art. 118 (comma secondo) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuto opportuno, nell'interesse dei servizi, di provvedere a mantenere nei ruoli postali telegrafici alcuni funzionari già appartenenti al ruolo telefonico nel limite strettamente necessario, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del precitato R. decreto-legge 884;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei posti riservati al personale telefonico compreso nel quadro separato previsto dall'art. 118 sopra citato che, nell'interesse del servizio, dovrà essere con effetto dal 1° luglio 1926 conservato nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai sensi dell'art. 7 comma ultimo del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, è fissato nella misura seguente:

Grado 5° - Gruppo A	1
Grado 6° - Gruppo A	4
Grado 7° - Gruppo A	2
Grado 9° - Gruppo A	1
Grado 9° - Gruppo B	2
Personale tecnico di manutenzione e personale subalterno	30

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 135. — COOP

Numero di pubblicazione 1584.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1270.

Modificazione dell'art. 197 del regolamento sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, riguardante l'elevazione dei limiti dell'importo degli effetti da riscuotere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, col quale venne approvato il regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale;

Visto il R. decreto 15 maggio 1913, n. 574, col quale furono autorizzati gli uffici postali presso le Direzioni provinciali del Regno ad accettare, con destinazione per gli uffici di Asmara e Massaua (Colonia Eritrea), pieghi contenenti titoli da riscuotere per conto di terzi fino all'importo di L. 10,000;

Ritenuta la convenienza di elevare fino allo stesso limite di L. 10,000 l'importo massimo dei titoli da riscuotere, che possono essere compresi in ogni piego scambiato fra gli uffici presso le Direzioni del Regno e quelli di Tripoli, Homs, Misurata città e Zuara marina in Tripolitania, quelli di Bengasi e Derna in Cirenaica, e quello di Mogadiscio nella Somalia Italiana;

Ritenuta pure la convenienza di autorizzare gli uffici stabiliti nei detti centri coloniali a scambiare nei rapporti fra loro pieghi con titoli da riscuotere fino al citato importo di L. 10,000;

Ritenuta infine la convenienza di elevare da L. 2000 a L. 5000, nelle relazioni fra tutti gli uffici postali coloniali, il limite dell'importo dei titoli contenuti in ogni piego;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

L'importo complessivo dei titoli da riscuotere, compresi in ciascun invio, può raggiungere il limite massimo di lire 10,000 nelle relazioni fra gli uffici postali in sede di Direzione provinciale del Regno e quelli di Bengasi e Derna nella Cirenaica, di Asmara e Massaua nell'Eritrea, di Mogadiscio nella Somalia Italiana, di Tripoli, Homs, Misurata città e Zuara marina nella Tripolitania, e nelle relazioni di questi uffici postali fra loro. L'importo massimo dei titoli compresi in ogni piego può raggiungere la somma di L. 5000 nelle relazioni degli altri uffici postali coloniali fra loro.

Art. 2.

E' modificato in conformità l'art. 197 del regolamento generale sul servizio postale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 136 — COOP

Numero di pubblicazione 1585.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1271.

Istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, che istituisce l'Opera nazionale del Dopolavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di istituire un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego da parte del personale postale telegrafico e telefonico, delle ore libere dal servizio con istituzioni atte a sviluppare le capacità fisiche, intellettuali e morali di tale personale;

b) di provvedere all'incremento di tali istituzioni quando già esistano;

c) di illustrare mediante pubblicazioni ed altri mezzi di propaganda le varie forme del Dopolavoro postelegrafonico e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe postelegrafonica.

Art. 2.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Esso è diretto da un funzionario di grado non inferiore al 6° coadiuvato da funzionari ed impiegati aventi grado rispondente alle effettive esigenze dell'Ufficio.

Art. 3.

E' istituita una Commissione del Dopolavoro postelegrafonico alla quale sono deferite le funzioni appresso indicate:

1° determinare, in relazione con la specialità del servizio postale, telegrafico, telefonico e con le attitudini del personale ad esso addetto, le forme più opportune e convenienti con le quali possono essere attuati presso il personale stesso gli scopi di cui all'articolo 1;

2° tracciare in conformità le direttive per il funzionamento dell'Ufficio centrale;

3° verificare la effettiva attuazione delle direttive stesse;

4° autorizzare di volta in volta l'erogazione dei fondi occorrenti quando essi eccedano l'importo di L. 10,000;

5° esaminare ed approvare, prima della loro presentazione al direttore generale, le relazioni ed i rapporti di cui al seguente art. 6.

Fanno parte di tale Commissione:

a) il capo di gabinetto di S. E. il Ministro per le comunicazioni;

b) il direttore generale delle poste e dei telegrafi o un capo servizio delle poste, dei telgrafi o dell'Azienda telefonica di Stato da lui designato;

c) il consigliere delegato dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

d) il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;

e) un sanitario designato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi;

f) un funzionario superiore della Ragioneria centrale designato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi;

g) un rappresentante del personale designato dal Ministro per le comunicazioni.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e si aduna quando occorre, e, comunque, non meno di una volta al mese.

Art. 4.

L'azione alla periferia dell'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico viene esplicata a mezzo dei direttori provinciali delle poste e dei telegrafi.

Ove in determinate zone le organizzazioni del Dopolavoro postelegrafonico assumano particolare sviluppo ed importanza, il Ministro per le comunicazioni avrà la facoltà di affidare tale azione periferica ad appositi commissari di zona e commissari di riparto aventi i primi giurisdizione su Provincie o gruppi di Provincie, i secondi su singoli territori inferiori alla circoscrizione delle Direzioni provinciali.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1926-1927 ed allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico saranno stanziati per ogni esercizio finanziario a carico del bilancio delle poste e dei telegrafi i fondi appresso indicati, da imputarsi alle spese generali dell'Amministrazione:

a) una somma fissa di L. 200,000;

b) una contribuzione variabile commisurata al numero dei postelegrafonici appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate, in ragione di L. 5 per ogni inscritto ad una o più delle dette istituzioni.

Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui ad aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo.

Oltre i proventi suddetti saranno destinati a vantaggio del Dopolavoro postelegrafonico tutti quei proventi che possono derivargli dal tesseramento e da ogni altra entrata inerente allo svolgimento dell'attività dell'Ufficio centrale.

Art. 6.

Il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico amministra i fondi di cui sopra e provvede alle occorrenti erogazioni, salvo il disposto dell'art. 3 circa la competenza della Commissione.

Il capo dell'Ufficio centrale al termine di ogni semestre presenterà alla approvazione della Commissione esecutiva, un documentato rendiconto della erogazione dei fondi da lui amministrati, e, al termine di ogni trimestre, un rapporto sull'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.

Alla fine di ogni esercizio finanziario presenterà un resoconto, morale e finanziario, che dopo approvato dalla Commissione esecutiva, sarà allegato alla relazione annuale dell'Azienda postale e telegrafica.

Art. 7.

Le istituzioni locali attualmente esistenti tra il personale postelegrafonico statale debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere a mezzo dei direttori provinciali, il riconoscimento all'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico, che, in difetto dell'osservanza di tale prescrizione, si disinteresserà del loro andamento.

Il riconoscimento dell'Ufficio centrale è subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell'elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell'opera compiuta e deve essere convalidato dalla Commissione di cui all'art. 3.

Art. 8.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro provvede alla necessaria propaganda nella forma opportuna, e, mensilmente, con la pubblicazione di un bollettino contenente i suoi atti, le notizie sul funzionamento delle istituzioni riconosciute e altre rubriche interessanti il personale.

Art. 9.

Saranno presi gli accordi opportuni con l'Opera nazionale del Dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attività e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera e dall'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ed eventualmente anche a modificare, integrare e coordinare con altre leggi le norme in esso contenute, qualora se ne riveli successivamente la necessità.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 137. — COOP

Numero di pubblicazione 1586.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1272.
Temporanea importazione di filati di seta artificiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Filati di seta artificiale, misuranti 60 mila metri e più per mezzo chilogramma	Per la fabbricazione di tessuti misti (concessione provvisoria valevole un anno)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della concessione indicata nel precedente articolo sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 141. — COOP

REGIO DECRETO 1° luglio 1926.
Trasferimento della tenuta « Alberese » in territorio di Grosseto e di Magliano in Toscana, in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la decisione 20 febbraio-10 marzo 1926, divenuta definitiva il giorno 18 aprile successivo, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta che la tenuta denominata « Alberese » sita nei territori dei comuni di Grosseto e di Magliano in Toscana, già di proprietà della Casa Arciducale Asburgo-Lorena

ed ora del Demanio dello Stato dei beni di sudditi di Stati già nemici, della estensione complessiva di braccia quadrate 192,795,825, pari ad ettari 6565.94.46, con l'imponibile di lire toscane 23,391.45, pari a lire italiane 19,641.81, è soggetta ad obblighi di bonifica, e suscettibile d'importanti trasformazioni culturali, e quindi può essere trasferita al patrimonio dell'Opera;

La tenuta « Alberese » confina a nord con le tenute di Rispecia e di Giuncola, rispettivamente dei signori Luigi Ponticelli e Francesco e Alfredo Ponticelli; a nord ed nord-ovest col fiume Ombrone, fino alla sua foce, per un percorso di circa 12 chilometri; ad ovest e sud-ovest con il mare Tirreno per un tratto di chilometri 7 circa; a sud con la tenuta del Collecchio di Francesco Vivarelli Colonna (comune di Magliano); ad est con la stessa tenuta Collecchio, con la proprietà della Società Svizzera, con altre proprietà minori e con la suindicata tenuta del signor Luigi Ponticelli. Essa comprende una zona montuosa boschiva su roccie arenarie e calcaree di ettari 1915; una zona collinare seminativa e coltivata di ettari 500; una zona piana seminativa pascolativa semi-paludosa di ettari 3500, e una zona litoranea con pineta, di ettari 650; risulta catastata come appresso:

a) Nel catasto rustico del comune di Grosseto alla sez. *M* i mappali nn. da 1 a 25, da 29 a 39, 42, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 74, 52, 62, 64, da 70 a 73, da 75 a 78, 236, 103, da 117 a 120, 104, 105, 109, 131, 122, 128, 129, 130, da 132 a 138, 186, 187, 334, 335, da 340 a 343, 345, 115, 114, da 79 a 87 II-87, 99, 100, 369, 372, 375, 368, 359, 97, 96, 360, 361, 361 II-365, 366, 376, 378, 142, 143, 144, 149, 148, 150, 145, 146, 151, 152, 154, 155, 157, 178, 158, 165, 166, 160, 161, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 181, 180, 179, 159, 176, 177, 124, 156, 126, 233, 236, 235, 221, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 201, 200, 248/2, 248, 247, 246, 243, 244, 245, 240, 241, 242, 239, 237, 238, 199, 198, 197, 315, 320, 316, 317, 319, 313, 261, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 275, 282, 312, 312/II, 252, 252/II, 253, 253/2, 254, 255, 256, 257, 258, 259/II, 288, 289. 289/II, 290, 291, 292/II, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 301, 301/2, 302, 303, 304, 304/II, 305, 306, 307, 308, 309, 311 310, 337, 333, 563, 553/II, 552, 561, 559, 554, 566, 568, 567, 277, 277/2, 553, 278, 520, da 521 a 526, 526/2, 527, 280, 280/2, 281, 283, 284, 285, 286, 287, da 321 a 327, 331, 331/2, 476, 474, 475, 477, 478, 470, 471, 469, 469/II, 479, 480, 484, 94, 481, 483, 95, 482, 485, 486, 487. 488, 489, 490. 491. 463, 464, 465, 466, 467. da 492 a 497, 501. 502, 506, 507, 503, 504, 514, 508, 509, 512, 510, 511, 513. 516, 514/11, 515, 428, 437, 438, 440, 439, da 441 a 445, da 400 a 413, 533, da 534 a 543, 606. 616. 584, 585. 586. 587. 588/II, 590/2, 588, 589, 600. 589/2, 344, 346, 347. 348, da 349 a 356, 355/2, 357, 358. 362, 363 364, 370, 389, 390, 392, 393, da 394 a 398, 414, 416, 417, 418, 419, 419/2. 420, 421 422, 454, 455. 456, 460, 461, 528, 529 530. 531, 532, 544, 549. 556, 557, 558, 564, 545, 546. 547, 548, 584/II, 550, 551. 555, 555/II, 552/II, 382, 279, 339. 569. 551/II. 601, 601/II, 602, 603, 88, 89, 90, 116/4, 116/6, 188, 189/4. 192/2. 192/3 425. 432 433. 429/2, 434, 195, 271. 270: sezione L nn. 70. 65, 66, 58/2. 62, 57. 130. 135. 137. 139. 141. 142 143, 199/2. 200/2. 201. 205, 208, 210, 213, 214, 218, 197, 198, 198/2, 153. 154, 154/2. 155. 156, 146 146/2, 151, 152, 157. 161. 158 159. 160. 163. 161/II 162/2. 162, 164/2. 164. 165. 166. 169 170. 171. 172. 167. 168. 173. 175. 174. 176. 177. da 178 a 190. 194 191, 192. 193, 195, 199 196. 147. 148, 149 150 145; sezione M nn. 641. 590, 591, 594. 592. 593. 642: sezione L nn. 47, 48. 49. 54: sezione M nn. 596. 614 230. 663. 664. 231, 668, 232; sezione L. nn. 242, 71, 245. 248, 262, 268, 63, 269, 270, 133, 274, 134, 131, 132, 279, 140, 202, 296, 204, 299, 216, 224, 225; sezione M nn. 196, 227, 228, 679, 681, 650, 683; sezione L nn. 319, 323; sezione M nn. 383, 386, 379, 380, 381. 385 parte, 387, 191. 562, 371 parte, 617 parte. 373, 453 comune, 452, 689 parte, 690, 691, 692, 446, 111, 693, 694, 125, 695, 329, 328/II; sezione L nn. 226, 58, 289; sezione M. nn. 249, 328, 330, 250 251; sezione L n. 50; sezione M nn. 377, 388, 391, 684; sezione L nn. 252, 380, 52, 383, 51, 386, 433, 203, 209, 215, 217, 532, 219, 222, 223, 562 563; sezione M nn. 26, 27, 27/2, 28, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 189, 58, 731, 59, 59-XI, 65. 116. 69, 116/II, 113, 112, 98, 757, 93, 459, 462, 453/II, 768, 771, 431, 430, 435, 427, 427-IV, 426, 426-IV, 423. 423/IV, 424-IV, 505, 788, 519, 622, 579, 583, 578, 634, 573, 804, 605, 607, 608, 608-II, 610. 811, 604, 814, 203, 816, 819, 824, 834, 202, 220, 219, 651. 836; sezione L nn. 67, 373, 254, 55, 59, 560. 220; sezione M nn. 826, 828. 830 831, 218, 724, 721, 192, 193, 194, 707, 720, 716, 51, 61, 59/II, 64/VII, 68, 91, 752, 92/IV, 93/III, 459/IV, 462/IV, 431/IV. 430/IV, 424, 436, 620, 621, 565, 623, 577 805; sezione L nn. 561, 562, 371, 413, 451. 469, 505, 460, 470, 522, 212, 569, 229. 572; sezione M nn. 92, 555/III, 429, 570, 116/3; sezione L nn. 310, 307, 305, 303, 301, 295, 200, 293, 144, 474, 471. 280, 275, 272, 61, 266. 263, 60, 259, 257, 64, 72, 249, 68 69. 244; sezione M nn. 660, 666, 670, 229/2, 662, 229 per una superficie complessiva di braccia quadre 188.169.579 pari ad ettari 6409.05.59 e con la rendita di lire toscane 23.201.34 pari a lire italiane 19.489.13.

b) nel catasto rustico di Magliano in Toscana, sezione *D*, numeri 22, 24, 24-II, 23, 25, 25-II, per una superficie di braccia quadre 4,606,246 pari ad ettari 156.88.87 ed una rendita di lire toscane 190.11 pari a lire italiane 159.69;

c) nel catasto dei fabbricati di Grosseto mappa o sezione *M*, numeri civici: 150, 151, 154, 34, 164, 171, 152, con un reddito imponibile di lire 1338.75.

Da comprendersi nel trasferimento anche quei numeri catastali eventualmente omessi nel relativo certificato della tenuta stessa;

Vista l'istanza 11 maggio 1926 dell'Opera nazionale per i combattenti diretta a conseguire il predetto trasferimento;

Visto il piano di massima delle opere di bonifica idraulica ed agraria della tenuta, e ritenuta la convenienza che esso sia effettuato anche in relazione alle spese occorrenti e alla possibilità di farvi fronte;

Visto il regolamento legislativo sopra citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Alberese » sopra descritta, è trasferita in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera predetta.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 luglio 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Triggiano (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Triggiano, in provincia di Bari.

MAESTA',

In seguito alle dimissioni rassegnate da due terzi dei consiglieri comunali di Triggiano, la provvisoria gestione del Comune è stata dal Prefetto affidata ad un suo Commissario.

Le particolari condizioni dell'ambiente locale sconsigliano di far luogo entro breve termine, alla convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre occorre, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri, che gli consentano di provvedere al riassetto delle finanze comunali ed alla riorganizzazione dei servizi pubblici.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Triggiano, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Marozzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 26 maggio 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Cairano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Ritenuto che dalle informazioni assunte e dalle indagini ordinate da questo ufficio è risultato in modo non dubbio che il signor Giuseppe Figurelli, sindaco di Cairano, va svolgendo in quel Comune opera faziosa ostentando disprezzo per il Governo nazionale verso cui compie una continua sistematica propaganda denigratoria fra i contadini;

Ritenuto che un tale fatto ha provocato giustamente l'indignazione della cittadinanza, con pericolo di ripercussione e di turbamento dell'ordine pubblico;

Considerato che la stessa Giunta comunale avrebbe tovuto sentire il dovere di reagire contro il contegno del sindaco; e che non avendo essa pensato di scindere la propria responsabilità da quella di lui, potrebbe legittimarsi il dubbio che ne condividesse il pensiero e ne approvasse l'opera;

Ritenuto che, riservando per ora nei riguardi della Giunta comunale quei provvedimenti che in seguito a nuove e più precise indagini, fossero giudicati necessari, non deve tollerarsi oltre la permanenza in carica del sindaco che è venuto meno così indegnamente ai più essenziali doveri della funzione alla quale è preposto;

Visti gli articoli 149, n. 7, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor Giuseppe Figurelli è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Cairano.

Il Sottoprefetto di Sant'Angelo dei Lombardi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 26 maggio 1926.

Il Prefetto: VIOLARDI.

DECRETO PREFETTIZIO 3 luglio 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Quaglietta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Ritenuto che dalle informazioni assunte e dalle indagini ordinate da questo ufficio è risultato in modo non dubbio che il sindaco di Quaglietta signor Onofrio Troisi e la Giunta municipale hanno assunto atteggiamento ostile alle direttive del Governo, atteggiamento che si manifesta anche in aperto contrasto con le organizzazioni locali;

Ritenuto che un tale fatto ha provocato giustamente l'indignazione della cittadinanza, con pericolo di ripercussioni e di turbamento dell'ordine pubblico;

Ritenuto che non può più oltre consentirsi la permanenza in carica del sindaco che è venuto meno così ai più essenziali doveri della funzione alla quale fu preposto;

Visti gli articoli 149, comma 7°, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

1. Il signor Onofrio Troisi è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Quaglietta.

2. Il signor Sottoprefetto di Sant'Angelo dei Lombardi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 3 luglio 1926.

Il Prefetto: VIOLARDI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Santa Maria di Licodia e di Scordia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Ritenuto che il giorno 6 del prossimo venturo mese di agosto scadono i poteri di Regio commissario per la straordinaria amministrazione del comune di Santa Maria di Licodia, conferiti all'avv. sig. Giuseppe Rasà e che necessità amministrative impongono una proroga nella gestione straordinaria perchè siano portate a compimento le necessarie provvidenze dirette al miglioramento dei pubblici servizi ed al risanamento della situazione finanziaria;

Veduto l'art. 3 della legge comunale e provinciale e l'articolo 1 del regolamento esecutivo della stessa;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Rasà è nominato Commissario prefettizio del comune di Santa Maria di Licodia fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Catania, addì 22 luglio 1926.

Il Prefetto: DEZZA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Ritenuto che il giorno 4 del prossimo venturo mese di agosto scadono i poteri di Regio commissario per la straordinaria amministrazione del comune di Scordia conferiti al cav. Rocco Scriva e che necessità amministrative impongono una proroga nella gestione straordinaria perchè siano portate a compimento le necessarie provvidenze dirette al miglioramento dei pubblici servizi ed al risanamento della situazione finanziaria;

Veduto l'art. 3 della legge comunale e provinciale e l'articolo 1 del regolamento esecutivo della stessa;

Decreta:

Il cav. Rocco Scriva è nominato Commissario prefettizio del comune di Scordia fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Al predetto Commissario continuerà ad essere corrisposta la indennità giornaliera di L. 60.

Catania, addì 22 luglio 1926.

Il Prefetto: DEZZA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 672 — Data della ricevuta: 26 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Oddone Camillo fu Giuseppe, per conto di Raschio Luigia fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 210, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 673 — Data della ricevuta: 26 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Oddone Camillo fu Giuseppe, per conto di Tondetta Giuseppe ed altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 16 — Ammontare della rendita L. 410, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data della ricevuta: 3 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Sapo-

retti prof. Francesco per conto del Regio istituto tecnico Cassa scolastica prof. comm. Benassi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 500 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 1473 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 10 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Lo Voi Giovanni fu Nicolò — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare del capitale L. 20,000, consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Medi dei cambi e delle rendite del 27 luglio 1926.

Francia	75.65	New York	30.666
Svizzera	597.50	Dollaro Canadese	30.97
Londra	149.113	Oro	591.71
Olanda	12.45	Belgrado	54.50
Spagna	475.50	Budapest (pengö)	0.0442
Belgio	76.50	Albania (Franco oro)	596.50
Berlino (Marco oro)	7.375	Norvegia	6.75
Vienna (Schillinge)	4.45	Polonia (Sloty)	—
Praga	91.25	Rendita 3,50 %	67 —
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Russia (Cervonetz)	155.30	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	28.07	Consolidato 5 %	90.925
Peso Argentino carta	12.35	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.675

Media dei cambi e delle rendite del 28 luglio 1926.

Francia	76.69	New York	31.605
Svizzera	609.50	Dollaro Canadese	31.57
Londra	153.68	Oro	609.83
Olanda	12.75	Belgrado	55.50
Spagna	486.50	Budapest (pengö)	0.0445
Belgio	77.50	Albania (Franco oro)	610 —
Berlino (Marco oro)	7.49	Norvegia	6.91
Vienna (Schillinge)	4.47	Polonia (Sloty)	—
Praga	93 —	Rendita 3,50 %	66.725
Romania	14 —	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	158.55	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	28.975	Consolidato 5 %	90.25
Peso Argentino carta	12.75	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.90

TOMMASI CAMILLO *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.